



**REGIONE MARCHE - IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive  
(Aliquote variate dalla normativa regionale)**

**Anno di imposta 2020**

<b>Codice</b>	<b>Regime e soggetti interessati</b>	<b>Aliquota(**)</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Termine</b>	<b>Norma regionale</b>
<b>001</b>	Aliquota ordinaria	4,73	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 3, L.R. 19/12/01, n 35.
<b>002</b>	Aliquota agevolata per i soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160,8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera a), L.R. 19/12/01, n 35, come modificato dall'art. 5 L.R. 02/12/2019, n. 39
<b>003</b>	Aliquota agevolata per i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs.446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera c), L.R. 19/12/01, n 35
<b>004</b>	Aliquota agevolata per i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis),del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e), L.R. 19/12/01, n 35
<b>005</b>	Aliquota agevolata per il settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20 (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 72.11.00, 72.19.01, 72.19.09, 72.20.00) (*)	3,90	periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) bis, L.R. 19/12/01, n 35, come integrato dall'art. 35 L.R. 24/12/04, n. 29
<b>006</b>	Aliquota agevolata per il settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3 (confluisce nei nuovi codici Ateco 2007: 79.90.11, 85.52.01, 90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.02, 90.03.09, 90.04.00, 93.21.00, 93.29.10, 93.29.90) (*)	3,90	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) ter, L.R. 19/12/01, n 35, aggiunta dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24
<b>007</b>	Aliquota agevolata per le cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	2,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 4 bis, L.R. 19/12/01, n 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19
<b>008</b>	Aliquota agevolata per le cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	1,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 5, L.R. 19/12/01, n 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19

<b>009</b>	Aliquota agevolata per il settore fabbricazione delle calzature di cui ai codici ISTAT attività economiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3 - ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria di cui al codice ISTAT attività economiche: 19.20.0 - (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 15.20.10, 15.20.20, 16.29.11, 22.19.01, 22.29.01 e 15.12.09) (*)	4,13	periodo di imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 22/12/03, n. 25 e art. 30, comma 1, L.R. 19/02/04, n. 2
di cui ai codici 010 011	Aliquota agevolata per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio di cui ai codici alfabetici Istat della classificazione delle attività economiche per le sezioni C,D,E,F e G - ( i codici numerici di tali sezioni confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007 come indicati nella tabella di raccordo sottocitata) (*), a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019:	4,13	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 5 bis, L.R. 19/12/01, n. 35, come inserito dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24, come modificato dall'art.34, L.R. 27/12/07, n. 19, dall'art. 27 L.R. 28/12/2010, n. 20, dall'art. 5 L.R. 29/11/2013, n. 44, dall'art. 5 L.R. 23/12/2013, n. 49, dall'art.4 L.R. 30/12/2016, n. 35, dall'art. 5 L.R. 02/12/2019, n. 39, dall'art. 4 L.R. 30/12/2019, n. 41. Art. 33, comma 1, L.R. 28/07/09, n. 18
<b>010</b>	a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;				
<b>011</b>	b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sotto indicate, abbiano:			tre periodi di imposta e per ogni periodo di imposta in cui si verifichi la condizione	
	1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000;				
	2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;				
	3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale				
<b>012</b>	Aliquota agevolata per le attività di preparazione e concia del cuoio di cui al codice Istat attività economiche: 19.10.0 - (confluisce nel nuovo codice Ateco 2007: 15.11.00) (*)	4,13	anno di imposta 2006	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06, n. 2

<b>013</b>	Aliquota azzerata per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2016 e nell'anno 2018, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma regionale, per i primi due periodi di imposta	0	01/01/2016 01/01/2018	due periodi di imposta a partire dal 2016 e dal 2018	Art. 3, L.R. 28/12/2015, n. 30, come modificato dall'art. 6, L.R. 29/12/17, n. 39
<b>014 (***)</b>	Aliquota maggiorata per i soggetti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,03	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	Art. 11, L.R. 31/10/2011, n. 20
<b>015</b>	Aliquota agevolata per i soggetti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che usufruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici 010 e 011	4,43	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	
<b>016 (***)</b>	Aliquota maggiorata per i soggetti di cui all'articolo 6 del d.lgs. 446/1997	5,48	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	Art. 11, L.R. 31/10/2011, n. 20
<b>017 (***)</b>	Aliquota maggiorata per i soggetti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 446/1997	6,73	periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011	a regime	Art. 11, L.R. 31/10/2011, n. 20
<b>018</b>	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 16, co. 2 del D.Lgs. n. 446/97	8,5	–	–	–

(\*) Per il raccordo con i nuovi codici Ateco 2007 vedasi apposita tabella dell'Agenzia delle Entrate disponibile nel sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

(\*\*) Le aliquote Irap sono già riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria statale 2008. Art. 29, comma 4, L.R. n. 37/2008.

(\*\*\*) Le aliquote Irap di cui ai codici 014, 016 e 017 sono rideterminate disponendo l'incremento di 0,83 punti percentuali alla aliquota prevista per i soggetti passivi in questione, rispettivamente pari a 4,20%, 4,65% e 5,90% (art. 11 L.R. 20/2011).

La riduzione delle aliquote (codici: 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 e 015) si applica nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis", fruibile in forma automatica ed è registrata ai sensi del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 9 L.R. n. 34/2017)". Per maggiori informazioni di dettaglio, relative al tributo, si rinvia al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate e/o del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nell'area "Fiscalità regionale e locale – IRAP", oppure contattare l'Ufficio Tributi della Regione